



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 21/12/2021

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore 20:30, Sala Consiliare del Palazzo Comunale, nel rispetto del DPCM del 17/03/2020 e delle distanze di sicurezza e in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Signor **Colletta Dr. Alessandro** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Vice Segretario Locatelli dr. Alessandra**.

Intervengono i Signori:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	Modalità
1	COLLETTA ALESSANDRO	X		Presenza
2	POMA SIMONE	X		Videoconferenza
3	PIEVANI GIANLUIGI	X		Presenza
4	GELMINI OMAR	X		Presenza
5	SPADA MARILENA	X		Presenza
6	ZANCHI ALESSANDRO	X		Presenza
7	ZONCA FABIOLA	X		Presenza
8	CAPARELLI SERGIO	X		Presenza
9	SAMADU ISSAH	X		Presenza
10	CASSADER GOFFREDO	X		Presenza
11	VISCONTI GIUSEPPE		X	

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.**

**Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.**

**La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) prevede, all'art. 73:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni."

Preso atto che il DL n. 2/2021 ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2021;

Rilevato che la normativa richiamata è finalizzata all'introduzione di misure emergenziali, anche riferite alla gestione delle sedute degli organi collegiali nelle pubbliche amministrazioni, tese ad evitare i movimenti delle persone fisiche, allo scopo di impedire, per quanto possibile, i momenti di contatto fra le persone stesse dai quali possa generarsi contagio epidemico;

Considerato che necessita procedere con una seduta del Consiglio Comunale ma che un consigliere è impossibilitato a recarsi in comune per presenziare;

Valutato quindi possibile procedere con la seduta anche in videoconferenza con l'assistenza del Vice Segretario Comunale;

Assicurato che:

- a) il Sindaco ed il Vice Segretario hanno avuto la possibilità di accertare l'identità del consigliere comunale intervenuto in videoconferenza;
- b) lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

proclamazione dei risultati delle votazioni;

c) è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Introduce ed espone il Sindaco specificando che non è possibile procedere con l'aumento di aliquote per le categorie D perché sono al massimo dell'aliquota prevista, ma sottolineando che buona parte di tali introiti sono di competenza statale.

Il consigliere Cassader chiede in che misura l'IMU è di competenza dello Stato e la d.ssa Locatelli interviene per ricordare che per le sole categorie D il 7,6 per mille viene incassato direttamente dallo Stato.

La d.ssa Locatelli sottolinea che l'unica modifica apportata alle aliquote è quella relativa ai "beni merce" che, per legge, a decorrere dal 2022, sono esenti.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la seguente proposta:

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti dell'IMU ex L. 160/2019 sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Considerato che il comma 755 della Legge di Bilancio prevede che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce", così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visti:

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Presto atto che:

- il Comune di Orio al Serio ha approvato l'introduzione della maggiorazione TASI nella misura dello 0,80 per mille per gli immobili classificati in categoria D8, già dal 2014 con atto CC n. 8 del 30/04/2014, poi confermata ogni anno fino al 2019 giusta deliberazione consiliare n. 8 del 22/02/2019



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

- con deliberazione consiliare n. 8 del 27/05/2020 ha approvato le aliquote IMU 2020 confermando l'aumento suddetto per la categoria D8;
- con deliberazione consiliare n. 39 del 21/12/2020 ha approvato le aliquote IMU 2021 confermando l'aumento suddetto per la categoria D8;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che ai sensi della Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che tale prospetto di cui al citato comma 757 formerà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, ma che ad oggi non risulta ancora attiva l'applicazione sul Portale del federalismo fiscale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto*



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211  
fax 035-4203250

*non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU approvato con propria deliberazione n. 7 del 27/05/2020;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, inserito nell’atto;

Visti:

- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali";
- il combinato-disposto degli artt. 7-10 del vigente Statuto Comunale, in merito alle funzioni e attribuzioni del Consiglio Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 38 del 28/11/1997;
- il T.U 267/2000;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2017 e smi;

Vista l’autorizzazione di incarico ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019 (Legge n. 8 del 28.02.2020), rif. n. 2021.016 – 31.03.2021, con la quale il Ministero dell’Interno autorizza la dott.ssa Alessandra Locatelli, dipendente di ruolo del Comune di Orio al Serio (BG) e titolare dell’ufficio del vice segretario, a svolgere le funzioni di segretario del Comune di ORIO AL SERIO (BG), comune di classe IV<sup>^</sup>, in qualità di vice segretario, ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del TUEL, per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2022;

Si passa alla votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti in aula n. 9

consiglieri presenti in videoconferenza n. 1



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

totale consiglieri presenti n. 10  
favorevoli in aula n. 9  
favorevoli in videoconferenza n. 1  
totale favorevoli n. 10  
contrari n. /  
astenuti n. /

## DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU, ai sensi della Legge n. 160/27.12.2019, da applicare nell'anno 2022:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,20%
Altre abitazioni (categorie A ad esclusione della categoria A/10)	0,80%
A10 (Uffici e studi privati)	1,06%
Tutte le categorie del gruppo C (da C/1 a C/7 comprese le categorie C/2, C/6 e C/7)	0,50%
Categoria D (esclusa la cat. D8)	1,06%
Categoria D8	1,14%
Aree Fabbricabili	0,85%
Terreni Agricoli	0,80%
Beni "merce"	esenti
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili	0,76%

3. di approvare quindi anche per l'anno 2022 per i soli immobili classificati nella categoria D8 la maggiorazione dello 0,08% ai sensi del comma 755 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che porta l'aliquota IMU per tale categoria all'1,14% come esposto nella tabella di cui al punto precedente;
4. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022 e che la



# CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

presente deliberazione entra in vigore il 1°/01/2022;

5. di prevedere per l'anno 2022, ai sensi del comma 762 dell'art. 1 della L. 160/2019, le seguenti scadenze di pagamento:
  - **entro il 16/06/2022** acconto;
  - **entro il 16/12/2022** saldo;possibilità di pagamento in soluzione unica entro il 16/06/2022;
6. di demandare alla Giunta Comunale eventuali modifiche in relazione alle date di pagamento, nonché alla concessione di agevolazioni previste dalla normativa nazionale e legate a situazioni emergenziali;
7. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019.

Successivamente, dato atto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 in ordine del giorno, con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti in aula n. 9

consiglieri presenti in videoconferenza n. 1

totale consiglieri presenti n. 10

favorevoli in aula n. 9

favorevoli in videoconferenza n. 1

totale favorevoli n. 10

contrari n. /

astenuiti n. /

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale.





# **CITTÀ DI ORIO AL SERIO**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211  
fax 035-4203250

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**

**Colletta Dr. Alessandro**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*

**Il Vice Segretario**

**Locatelli dr. Alessandra**

*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*